



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>136</u> del Registro Data <u>04 DIC. 2018</u>	Oggetto: : Incarico legale per resistere al ricorso ex art.112 lett. C) del D.lgs. 02/07/2010 n.104 proposto da B.P.I. S.C.P.A. in proprio e quale mandataria della IFITALIA S.P.A. innanzi al TAR Lazio notificato in data 11 ottobre 2018– Autorizzazione del Sindaco a resistere in giudizio.
--	--

L'anno duemiladiciotto il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 21,00

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.
All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Allegra Giovanni	Sindaco	SI	
2	Giarrizzo Francesco	V. Sindaco	SI	
3	Incardona Simona Maria	Assessore	SI	
4	Pagana Carmela	"	SI	

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Cataldo La Ferrera**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Preliminarmente il Sindaco chiede che ai lavori della giunta partecipi l'avv. Angelo Gagliano nella qualità di esperto, nominato giusto provvedimento sindacale n. 20 del 26/09/2018, tenuto conto che allo stesso è stato chiesto un parere legale in merito alla vicenda al fine di esporre verbalmente il proprio parere, pertanto, si dà atto che assiste ai lavori l'avv. Angelo Gagliano.

Interviene L'avvocato Gagliano il quale insiste nel proprio parere.

Successivamente interviene nella discussione l'ass.re Incardona Simona la quale chiede all'avv. Angelo Gagliano se la giunta Comunale incorra in responsabilità, tenuto conto che già è esecutivo il decreto ingiuntivo in virtù del quale la parte chiede il giudizio di ottemperanza, per temerarietà dell'opposizione al procedimento di cui in questione.

L'avv. Angelo Gagliano assicura la Giunta che non incorrerà in alcuna responsabilità ne contabile ne tanto meno di altra natura. Lo stesso insiste sulla necessità di proporre opposizione così come si evince dal proprio parere.

A questo punto la Giunta

Sentita la discussione;

Visto il parere espresso dall'avv. Angelo Gagliano che si allega al verbale per costituirne parte integrante sostanziale;



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>39</u> del Registro Data <u>03-12-2018</u>	Oggetto: Incarico legale per resistere al ricorso ex art.112 lett. C) del D.lgs. 02/07/2010 n.104 proposto da B.P.I. S.C.P.A. in proprio e quale mandataria della IFITALIA S.P.A. innanzi al TAR Lazio notificato in data 11 ottobre 2018 – Autorizzazione del Sindaco a resistere in giudizio.
---	--

Su proposta del Capo Area



Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Capo Area
(Sig. Giosuè Carastio)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la proposta di deliberazione allegata la presente verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti i parere di regolarità tecnica del responsabile dell'area amministrativa;

Visto il parere di regolarità contabile che attesta anche la copertura finanziaria alla spesa;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla LR n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. 39 del 03/12/2018 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese.

Delibera

- 1) Approvare all'unanimità la proposta avente l'oggetto ivi indicato;
- 2) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa;
- 3) di dare incarico all'Avv. CASTRO EVA nata a PIAZZA ARMERINA (EN) il 28/12/1985 (Cod.Fisc. CSTVEA85T68G580C con studio in ASSORO (EN) Via VIA BALZO, 344;
- 4) di conferire al suddetto professionista incaricato ogni più ampia facoltà di rappresentanza e difesa, nei modi e nei termini che riterrà più opportuno in relazione al giudizio de quo, previa sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
- 5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di impegnare relativamente alla procedura sopra citata, la somma di euro 4.000,00 oltre I.V.A, CPA e spese generali a copertura delle spese per l'attività di difesa, da impegnare nell'apposito intervento del bilancio di previsione 2018;
- 6) Dichiarare, con separata votazione all'unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva

Proposta di deliberazione n. 39 del 03-12-2018

Oggetto: Incarico legale per resistere al ricorso ex art.112 lett. C) del D.lgs. 02/07/2010 n.104 proposto da B.P.I. S.C.P.A. in proprio e quale mandataria della IFITALIA S.P.A. innanzi al TAR Lazio notificato in data 11 ottobre 2018– Autorizzazione del Sindaco a resistere in giudizio.

VISTO Il ricorso ex art.112 lett. C) del d.lgs. 02/07/2010 proposto innanzi al TAR Lazio da B.P.I. S.C.P.A. in proprio e quale mandataria della IFITALIA S.P.A. per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n.5877/2012 R.G. 11393/2012 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma della somma di € 267.425,32 oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo;

RILEVATO CHE tale decreto è stato notificato il 02.05.2012 non è stato opposto, è stato dichiarato esecutivo con decreto del 13.09.2012 è stata apposta la formula esecutiva il 13.09.2012 ed è stato rinotificato il 20.9.2013;

CONSIDERATO CHE:

- la costituzione in giudizio del Comune deve avvenire attraverso una apposita autorizzazione della Giunta Municipale al Sindaco a proporre atto di citazione in giudizio, il quale nella qualità di rappresentante legale dell'ente, ha la competenza a sottoscrivere la relativa procura;
- il Comune di RADDUSA non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso, per cui si rende necessario ricorrere ad un professionista esterno;
- con nota Prot. 13324 del 29/11/2018 è stato chiesto un parere pro veritate all'Avv. Angelo Gagliano in qualità di esperto del Sindaco;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al numero 13419 del 03/12/2018 il suddetto esperto a trasmesso il parere che fa parte integrante del presente provvedimento

RILEVATO che il decreto ingiuntivo n.5877/2012 R.G. 11393/2012 che costituisce il titolo esecutivo per l'ottemperanza in questione è stato depositato “ *senza l'attestazione del passaggio in giudicato* ” da parte della Cancelleria del giudice ordinario;

CHE tale omissione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.114 del c.p.a. che disciplina il procedimento del giudizio di ottemperanza, per giurisprudenza pacifica e costante determina la inammissibilità del giudizio di ottemperanza (cfr. tra le tante **TAR Sicilia Catania Sez. IV 12/07/2017 n.1758**; **T.A.R. Campania Napoli Sez. IV sent.11 giugno 2015 n.3176**);

ATTESO che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge ne vincola la destinazione;

VISTO l'art.159, commi 2°, 3° e 5 del T.U. Enti Locali che così recita: “*Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*

- a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso
- c) Espletamento dei servizi locali indispensabili

CHE questa Amministrazione con deliberazione della G.M. n.66 del 08/06/2018 ha quantificato in euro 1.593.829,00 l'ammontare delle somme impignorabili per il 2° semestre 2018;

CHE al fine di tutelare le ragioni dell'ente ed impedire che l'esecuzione del giudicato possa ricadere su somme previste per l'espletamento di servizi pubblici indispensabili che provocherebbero la paralisi di alcuni servizi fondamentali dell'ente appare opportuno, resistere al giudizio avverso il ricorso ex art.112 lett. c) del D.lgs 02/07/2010 n.104 proposta da B.P.I. S.C.P.A. in proprio e quale mandataria della IFITALIA S.P.A. innanzi al T.A.R. Lazio notificato in data 11/10/2018

VISTA la determinazione n.4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCT) secondo cui: "si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto richiede qualcosa in più, "*un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa*" (cfr. **Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n.19/2009/ PAR**);

VISTO l'art.17 del D.lgs. n.50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09/02/1982 n.31"

CHE in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro purchè adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;

Visto lo schema del disciplinare d'incarico che si allega al presente atto;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 18.10.2000 n.267;

VISTO l'art.12 della L.R. n.30/00;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per i fatti e le motivazioni indicati in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo

di autorizzare il Sindaco pro tempore, in nome e per conto dell'Ente che legalmente rappresenta a resistere al ricorso ex art.112 lett. c) del d.lgs. 02/07/2010 n.104 proposto da B.P.I. S.C.P.A. in proprio e quale mandataria della IFITALIA S.P.A. innanzi al TAR Lazio notificato in data 11/10/2018;

DARE ATTO che la spesa complessiva per l'espletamento della prestazione professionale del suddetto professionista risulta stabilita secondo i parametri del D.M. n.55/2014 tenendo conto del valore della controversia;

Dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 per consentire al professionista incaricato di predisporre gli atti necessari.

COMUNE DI RADDUSA alla Metropolitaniana di Catania	
PROTOCOLLO GENERALE	
N.ro	13419 PEC
Data	03-12-2018 X U I

Avv. Angelo Gagliano

Via F.Cripi,242

Catania

Ill.mo Sindaco del Comune di

RADDUSA

Oggetto: Ricorso ex art.112 c.p.a. proposto da INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.a. contro Comune di RADDUSA.

\$\$\$

La S.V . mi richiede con nota pec del 29 novembre 2018 parere legale in merito alla questione che così può essere sintetizzata. "In data 11.10.2018 è stato notificato al Comune di RADDUSA ricorso ex 112 c.p.a. proposto dalla INTENATIONAL FACTORS ITALIA S.p.a. innanzi al TAR Lazio per la esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n.5877/2012 R.G. 11393 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma per la somma di € 267.425,32, non opposto dichiarato esecutivo con decreto del 13.9.2012 con la formula esecutiva il 13.9.2012 e rinotificato il 20.9.2013. Alla luce dei superiori fatti la S.V. mi richiede se sia opportuno costituirsi nel giudizio R.G.

11266/2018 innanzi al TAR Lazio la cui udienza Camerale è fissata il 12.12.2018”.

Lo scrivente esaminata l'intera vicenda, fermo restando che qualsiasi giudizio innanzi alla autorità giudiziaria presenta indubbiamente diversi margini di incertezza, ritiene opportuno in ogni caso costituirsi nel presente giudizio, al fine di evitare la nomina di un Commissario ad Acta che darebbe esecuzione al predetto giudicato con ingenti danni per le Casse Comunali.

Mi corre l'obbligo di rappresentarle che sotto il profilo strettamente giuridico il predetto giudizio di esecuzione presenta profili di irregolarità processuale, stante che l'ottemperanza è stata depositata “*senza l'attestazione del passaggio in giudicato*” da parte delle Cancelleria del giudice ordinario del decreto ingiuntivo n.5877/2012 il che renderebbe il procedimento di esecuzione di giudicati **inammissibile**

L'114 che disciplina il procedimento del giudizio di ottemperanza al comma 2, c.p.a. così statuisce “ *al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale **prova del suo passaggio in giudicato***”.

La citata disposizione di legge secondo la giurisprudenza amministrativa è stata interpretata nel senso: “ *che è richiesta positiva attestazione della definitività del provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza o altro idoneo mezzo di prova, mentre il termine “eventuale” utilizzato dal legislatore attiene, appunto, all'eventualità che venga chiesta l'ottemperanza delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi*

del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato di cui fa menzione l'art.112 comma 1, lett.b) nel qual caso è evidente non possa richiedersi la prova del passaggio in giudicato” (cfr. T.A.R. Catania Sez. IV 12/07/2017 n.1758; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV sent. 11 giugno 2015 n.3176)

Inoltre, il Comune di Raddusa potrebbe eccepire che non è possibile dare esecuzione al predetto titolo esecutivo, in quanto in considerazione dell'entità dell'importo andrebbe a cadere su somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge ne vincoli la destinazione, ossia a quelle per le quali esiste il vincolo di impignorabilità ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. 267/2000

Più precisamente l'art.159 commi 2°, 3° e 5° così statuisce: “*Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate” a:*

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili (comma 2)

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. (comma 3)

sensi del comma 3 (comma 5).

Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti per l'operatività del vincolo di cui al citato art.159 T.U. enti locali atteso che il Comune ha adottato con deliberazione della Giunta Municipale n.66 del 08.06.2018 regolarmente notificata al Tesoriere in pari data in cui sono state quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata per il II Semestre dell'anno 2018

In via del tutto subordinata, il Comune di RADDUSA potrebbe richiedere un rinvio per definire la pendente controversia attraverso un piano di rientro da concordare con la controparte stante le difficoltà economiche in cui lo stesso versa.

Quanto precede è il mio parere e si resta a disposizione della S.V. per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazioni che riterrà opportuno.

Salvis Juribus

(Avv. Angelo Gagliano)

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 05 DIC. 2018 al _____
senza opposizione e reclami.
Dalla residenza municipale, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 04 DIC. 2018

- ✓ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 4/12/2018



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune

(1) 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.